



COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

Tel: 0783 61000 pec: comune.ulatirso@legalmail.it

ORDINANZA N. 06/2021

OGGETTO: Pulizia di terreni, cortili e giardini da stoppie, erbacce e sterpaglie, taglio delle siepi, rampicanti, rami d'albero, sporgenti sulle pubbliche vie, piazze e giardini, per motivi di incolumità pubblica e sicurezza urbana e di igiene e sanità.

IL SINDACO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020, con la quale la Regione Sardegna, in attuazione dell'art. 3 lett. F) della Legge n. 353 del 21.11.2000 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto delle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio e a disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare, determinando dal 1° giugno al 31 ottobre il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo" per il triennio 2020-2022;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/7 del 23/04/2021, recante l'aggiornamento delle prescrizioni regionali antincendio – campagna 2021, parte integrante del Piano Regionale 2020 – 2022;

VISTE le prescrizioni Regionali antincendio 2021, di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo previste dalla legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 21 Novembre 2000 e dalla L.R. N° 8 del 27/04/2016;

RITENUTO indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

VISTA la L.R. n. 8 del 27.04.2016 che definisce puntualmente i criteri per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi di gradualità, proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, di cui all'art. 10 della legge quadro n. 353 del 2000;

VISTA la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000, n.353;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innescò di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

ENTRO IL 15 GIUGNO 2021:

- 1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità – a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco,

nonché ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti o animali nocivi.

- 2) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescano dal limite di proprietà, tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondano o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio (dal 1 giugno fino al 31 ottobre 2021).

DISPONE

Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca reato, e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi) e dalla specifica normativa di settore, per la violazione di cui ai punti 1) e 2), ai trasgressori si applicherà la sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 (art. 7 bis Decreto Lgs. 267/2000). E' ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00.

Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte nell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/7 del 23.04.2021.

DEMANDA

A tutti i soggetti competenti in materia di vigilanza ambientale, e alla Polizia Locale, il controllo per la corretta osservanza del presente provvedimento.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ula Tirso 26 maggio 2021

IL SINDACO
Danilo Cossu